



TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE

Il giudice, dott.ssa Federica Ferretti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede; vista l'istanza formulata da **Parte_1** volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto notificatogli dal **Controparte_1** [...];

che a fondamento dell'opposizione l'attore ha dedotto: che il **Controparte_2** di **CP_1** ha promosso abitato nei suoi confronti per una sanzione di € 300,00 ai sensi dell'art. 20 dello statuto consortile; che detta previsione prevede la risoluzione delle controversie tramite collegio arbitrale "inappellabile", "come amichevoli compositori" "senza obbligo di seguire le norme di procedura"; che gli arbitri hanno rigettato la domanda principale del **CP_1**, compensato le spese di lite e posto a carico delle parti in solido i compensi arbitrali; di non aver mai accettato la liquidazione dei compensi arbitrali, né di aver approvato il regolamento arbitrale e che i verbali di numerose sedute non risultano sottoscritti dal difensore o dal suo arbitro; che l'arbitrato ha natura irrituale in ragione della presenza di espressioni come "amichevoli compositori" e in difetto di espressa rinuncia alla tutela giurisdizionale; che il lodo emesso all'esito di un arbitrato irrituale non ha efficacia di titolo esecutivo; che il lodo è stato emesso oltre il termine massimo per la sua emissione, con conseguente nullità dello stesso; che la procura generale alle liti, rilasciata nel 2010, non può ritenersi idonea a conferire poteri per l'arbitrato, né per la successiva esecuzione forzata; che la liquidazione degli onorari arbitrali nell'arbitrato irrituale ha natura meramente propositiva e non vincolata; che diversi verbali di incontri arbitrali non risultano sottoscritti né dalla parte né dal suo arbitro; che il regolamento non è stato approvato da tutte e due le parti; che è evidente il *fumus boni iuris* dell'opposizione; che sussiste anche il *periculum in mora*, in quanto l'esecuzione se non sospesa cagionerebbe un danno grave e irreparabile all'opponente, costringendolo al pagamento di somme non dovute e pregiudicando il suo patrimonio, in assenza di un titolo valido;

che secondo la giurisprudenza di legittimità "*al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 c.c. e, dunque, fare riferimento al dato letterale, alla comune*

intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto” (cfr. Cass. 20/05/2024, n. 13884);

che sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia precisato che ai fini di qualificare un arbitrato come rituale o irrituale *“non possono essere ritenuti elementi decisivi per configurare l'arbitrato irrituale e per escludere quello rituale né il conferimento agli arbitri della potestà di decidere secondo equità, ovvero nella veste di amichevoli compositori (non essendo tale specificazione del criterio di definizione della controversia incompatibile con l'arbitrato rituale, nel quale ben possono gli arbitri essere investiti dell'esercizio di poteri equitativi), né la preventiva attribuzione alla pronuncia arbitrale del carattere della inappellabilità (ipotizzabile anche con riferimento al lodo da arbitrato rituale, ex art. 829 c.p.c.), né la previsione di esonero degli arbitri da "formalità di procedura" (previsione non incompatibile con l'arbitrato rituale, a norma dell'art. 816 c.p.c.), dovendosi invece valorizzare, ai fini di una corretta lettura della volontà delle parti nel senso dell'arbitrato rituale, espressioni terminologiche congruenti con l'attività del "giudicare" e con il risultato di un "giudizio" in ordine ad una "controversia"”* (cfr. Cass. 07/08/2019, n. 21059), nel caso di specie tale incertezza sintattica appare da ridimensionare tenuto conto che nello stesso lodo arbitrale gli arbitri hanno qualificato l'arbitrato irrituale;

che l'intestazione del lodo reca infatti la dizione “lodo arbitrale irrituale” e nello stesso si legge del *“carattere irrituale della presente procedura [...] [la cui] unica funzione [è] quello di rappresentarlo nella composizione bonaria della lite”* e, ancora, del comportamento dell'odierno opponente che avrebbe contrastato *“lo spirito insito e proprio dell'arbitrato irrituale che [...] per costante giurisprudenza è preordinato a trovare una soluzione della controversia attraverso la strumento negoziale [...]”*;

che il lodo reso all'esito di un arbitrato irrituale ha natura negoziale ed è privo di efficacia esecutiva tra le parti (diversamente dal loro rituale ex art. 824 bis c.p.c.);

che il difetto di un valido titolo esecutivo appare integrare i “gravi motivi” a cui ricorrere l'art. 615, c. 1 c.p.c. subordina la possibilità per il giudice di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;

P.Q.M.

sospende l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento dell'atto di precetto notificato in data 12/12/2025 dal Consorzio Controparte_1 nei confronti di Parte_1 [...];

spese al definitivo.

Si comunichi.

Civitavecchia, 05/07/2026

il giudice

dott.ssa Federica Ferretti